

Viale Portone 4
casella postale 1220/1319
CH-6500 Bellinzona
tel. +41 91 821 10 60
fax +41 91 825 48 45
info@cpcedilizia.ch
www.cpcedilizia.ch

Alle spettabili imprese nel ramo delle
vetriere del cantone Ticino

resp.: Servizio applicazione e controllo CCL
e-mail: info@cpcedilizia.ch

Bellinzona, marzo 2018

Aggiunta nuovi articoli al Contratto Collettivo di Lavoro cantonale del settore delle vetriere del Cantone Ticino 2013 – 2015 (CCL) e aumenti dei minimi salariali

Gentili Signore,
Egregi Signori,

la presente comunicazione per informarvi che le parti contraenti del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale, rappresentanti padronali e sindacali, hanno deciso di introdurre nuovi articoli nell'attuale CCL 2013-2015¹, prorogato fino al 31 dicembre 2020.

I **cambiamenti più evidenti** sono da imputare all'inserimento di misure di **verifica sui contratti di lavoro a tempo parziale** e all'abolizione del contratto di lavoro a chiamata e a maggiori regolamentazioni sull'estensione del orario di lavoro in caso di manifeste necessità o urgenze.

Vi chiediamo, inoltre, di prestare particolare attenzione all'**aumento sui minimi salariali**, adattati all'aumento del carovita riscontrato nel 2017, e alla modifica delle descrizioni delle categorie professionali.

Art. 6 Commissione Paritetica Cantonale

[...]

6.7.5 In caso di gravi e manifeste inadempienze la CPC può ordinare la sospensione dei lavori sui cantieri quale misura provvisoria.

Art. 14 Salari a partire dal 1° gennaio 2018

ATTENZIONE: i minimi salariali sono stati modificati!!

14.1 I salari minimi contrattuali per le rispettive categorie professionali corrispondono a:

Capo vetraio

Lavoratore qualificato riconosciuto come capo datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale

fr. 29.95

Vetraio qualificato

Lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente o riconosciuto come tale dal datore di lavoro.

fr. 27.45

Vetraio

Lavoratore con conoscenze ed esperienza professionale o che ha svolto l'attività di aiuto vetraio per quattro anni nella stessa azienda o 48 mesi nel settore in Svizzera o all'estero. Questa misura è applicabile unicamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2018. In caso di cambiamento di posto di lavoro il lavoratore mantiene l'assegnazione a questa categoria.

fr. 25.45

¹ Le disposizioni del CCL decretate d'obbligatorietà generale sono scritte in grassetto.

Aiuto vetraio

Lavoratore con limitate conoscenze professionali

fr. 23.65**Giovani lavoratori**

- | | |
|--|------------------|
| 1. anno, dal conseguimento dell'attestato sino alla fine dell'anno civile successivo | fr. 22.90 |
| 2. anno, dal conseguimento dell'attestato sino alla fine dell'anno civile successivo | fr. 24.95 |
| 3. anno, dal conseguimento dell'attestato sino alla fine dell'anno civile successivo | fr. 25.45 |

Apprendisti (salari mensili minimi degli apprendisti validi per l'anno scolastico 2018-2019)

I anno di tirocinio	fr. 700.00
II anno di tirocinio	fr. 850.00
III anno di tirocinio	fr. 1'250.00
IV anno di tirocinio	fr. 1'450.00

Art. 14^{bis} Personale interinale e assunzioni d'impiego

¹ La messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie di collocamento come pure l'assunzione di lavoratori attraverso le assunzioni d'impiego è disciplinata in funzione del numero del personale presente sul cantiere secondo i seguenti parametri:

- da 1 a 5 lavoratori, è ammesso il prestito o l'assunzione d'impiego di 2 lavoratori
- da 6 a 10 lavoratori, è ammesso il prestito o l'assunzione d'impiego di 3 lavoratori
- oltre 10 lavoratori, è ammesso il prestito o l'assunzione d'impiego del 30% dei lavoratori.

² Ulteriori deroghe motivate potranno essere richieste alla CPC con un anticipo di 48 ore.

³ Queste condizioni vengono derogate in caso di lavori che sottostanno alla LCPubb.

Art. 15^{bis} Lavoro in subappalto e responsabilità solidale

¹ Se un imprenditore e/o promotore appaltatore affida l'esecuzione di parte dei lavori o di tutti i lavori di un'opera che rientrano nel campo di applicazione del CCL a uno o più subappaltatori, è tenuto a stipulare con ognuno di essi un contratto scritto di subappalto debitamente sottoscritto dal subappaltatore.

² In mancanza di un contratto di subappalto sottoscritto fra le parti e conforme a quanto indicato all'art. 15^{bis} cpv. 1, l'appaltatore è ritenuto solidalmente responsabile con il subappaltatore per il mancato rispetto del presente CCL nel subappalto in questione e, oltre ad essere sanzionato per la violazione dell'art. 15^{bis} cpv. 1 CCL, venir condannato al pagamento delle sanzioni che sono state inflitte o avrebbero dovuto essere inflitte al subappaltatore. In tal caso l'appaltatore deve essere coinvolto nelle procedure previste dal CCL a carico del subappaltatore con i medesimi diritti di quest'ultimo.

³ La CPC può in ogni momento chiedere all'appaltatore o al subappaltatore di produrre una copia del contratto di subappalto per verificarne l'esistenza e la conformità con l'art. 15^{bis} cpv. 1 CCL.

⁴ Si richiamano i contenuti dell'art. 5 della LDist (Legge federale sui lavoratori distaccati - Responsabilità Solidale).

Art. 16 Durata del lavoro / orario flessibile / tempo di viaggio

16.5 In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art. 20.3 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa autorizzazione della CPC, di notte e nei giorni festivi previa autorizzazione delle competenti autorità (cantionali o federali) e della CPC.

Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione, tramite l'apposito formulario. Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro.

In caso di manifesta e giustificata urgenza, si potrà notificare l'attività svolta posteriormente, entro il lunedì seguente alle ore 12.00.

Art. 16^{bis} Condizioni contrattuali specifiche

¹ Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

² Tutti i contratti di lavoro saranno considerati conformi se prevederanno preliminarmente nell'ordine: il grado d'occupazione, i giorni della settimana d'impiego e la fascia oraria d'impiego prevista. Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 15 CCL relative al pagamento del salario.


³ I contratti di lavoro dovranno essere tempestivamente notificati alla CPC.

Art. 32 Durata del contratto collettivo di lavoro del cantone Ticino

¹ Il presente CCL entra in vigore il 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2020.

Assicurandovi di essere a vostra completa disposizione, l'occasione ci è gradita per porgervi i nostri più cordiali saluti.

**Commissione Paritetica Cantonale
nel ramo delle vetrerie**



Giovanni Scolari, presidente